R.G. n. 577/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO

Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **577/2020 R.G.,**

promossa da

X1 **e** X2 **quali titolari dello STUDIO** X (P.I.) rappresentati e difesi dall'Avv. .

ATTORI

contro

Y (C.F.) rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCOIS VITTORIO AMEDEO;

CONVENUTA

Oggetto: responsabilità da inadempimento.

Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 05.03.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.

MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO

In via preliminare deve darsi atto che con decreto presidenziale n. 12/2023 del 21.02.2023 il presente fascicolo è stato riassegnato a questo Giudice.

Ciò posto, la parte attrice, allegando di avere concluso contratti d'opera per ventuno manufatti odontotecnici funzionali all'espletamento della propria attività professionale e che le protesi ottenute sono risultate difettose in relazione ad interventi svolti verso tredici pazienti, chiede la condanna della convenuta al risarcimento del danno, per un importo pari a 20.582,00 euro, a titolo di maggiori costi sostenuti per rimediare ai difetti delle protesi, oltre a un ulteriore importo pari al 25% della somma prima indicata a titolo di danno all'immagine, per un importo complessivo di 25.727,50 euro.

La parte convenuta ha preliminarmente eccepito la decadenza dalla garanzia per vizi e difetti ai sensi dell'art. 1495 c.c., per non avere la parte attrice denunciato i vizi riscontrati entro il termine di otto giorni dalla loro scoperta.

La parte attrice con la prima memoria istruttoria ha contestato l'applicazione dell'art. 1495 c.c. in quanto i contratti conclusi tra le parti sono contratti d'opera e deducendo in ogni caso il riconoscimento del vizio ad opera della convenuta.

La convenuta con la seconda memoria istruttoria ha insistito nell'eccezione preliminare, deducendo che la decadenza opera anche per i contratti d'opera ai sensi dell'art. 2226 c.c., con conseguente infondatezza delle domande di parte attrice.

L'eccezione di decadenza di parte convenuta è fondata.

Secondo la prospettazione di parte attrice i rapporti contrattuali intercorsi con la convenuta sono consistiti nella realizzazione di impianti odontotecnici che la parte attrice avrebbe utilizzato per interventi svolti su tredici propri clienti.

La stessa parte attrice qualifica i rapporti contrattuali intercorsi con la convenuta come contratti d'opera.

Deve ritenersi che, alla luce delle deduzioni offerte dalle parti, i contratti conclusi tra le parti possano qualificarsi come contratti d'opera.

Ai sensi dell'art. 2222 c.c., ricorre un contratto d'opera quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Nel caso di specie, poiché la parte attrice ha dedotto di avere commissionato alla convenuta la realizzazione di impianti odontotecnici, stante la mancata allegazione ad opera dell'attrice di qualsiasi vincolo di subordinazione della convenuta nei propri confronti nella realizzazione delle opere commissionate, è possibile qualificare i contratti intercorsi tra le parti come contratti d'opera, in conformità a quanto dedotto dalla stessa parte attrice.

Ciò appare confermato dal seguente rilievo.

Secondo parte attrice, la convenuta, per il pagamento del corrispettivo pattuito per le prestazioni rese a proprio favore, ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Grosseto un decreto ingiuntivo, notificato in data 27.09.2019.

Come si evince dalla lettura del ricorso monitorio (cfr. all. 3 fasc. parte attrice), la stessa convenuta qualifica come prestazioni d'opera i lavori commissionati dalla parte attrice, confermando in tal modo la qualificazione del rapporto tra le parti come contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c.

Così qualificati i contratti intercorsi tra le parti, va osservato che ai sensi dell'art. 2226 commi 1 e 2 c.c. "*L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto*

dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna".

Dunque, in caso di contratto d'opera, il committente, accettando l'opera perde ogni garanzia del prestatore d'opera per i vizi o i difetti noti o facilmente riconoscibili con uno sforzo di diligenza, salvo il caso dei vizi e dei difetti dolosamente occultati dal prestatore d'opera.

Di contro, laddove emergano vizi o difformità occulti, essi vanno denunciati al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta, a pena di decadenza.

Ai sensi dell'art. 1668 c.c., a cui l'art. 2226 c.c. rinvia, ai fini dell'individuazione dei rimedi esperibili dal committente, questo può esigere, in caso di vizi occulti, che questi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore e la risoluzione del contratto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la denuncia tempestiva dei vizi e delle difformità dell'opera è necessaria non solo per ottenere la rimozione di essi o la riduzione del prezzo, ma anche per ottenere il risarcimento del danno conseguito ai vizi e alle difformità e ciò in funzione dell'esigenza della tempestiva contestazione e del tempestivo accertamento della difformità o del vizio (cfr. Cass. Civ. n. 3090/1987).

Costituendo una condizione per la proposizione delle azioni contrattuali in precedenza illustrate, è onere del committente che agisce per il risarcimento del danno allegare e provare la tempestività della denuncia dei vizi e delle difformità lamentate, laddove la decadenza sia eccepita dal prestatore d'opera.

Ciò posto, nel caso di specie, la parte attrice lamenta vizi delle opere prestate dalla convenuta in relazione a tredici pazienti.

In relazione al paziente la parte attrice allega che il 24.01.2019 la struttura del manufatto protesico è stata sezionata perché disparallela e non si avvitava e il 07.02.2019 è emerso che la ceramizzazione era incongrua, sicché l'opera è stata realizzata nuovamente da altra struttura.

Dunque, la scoperta dei vizi delle opere può ritenersi avvenuta almeno in data 07.02.2019.

In relazione al paziente , la parte attrice allega che il 19.02.2019 si era rinviata la struttura perché era corta, si provava la ceramica grezza il 28.02.2019, constatandosi, secondo la prospettazione attorea, che era "*mal fatta (discromica e grossolana oltre che piena di precontatti)*".

Dunque, la scoperta dei vizi può ritenersi raggiunta dalla parte attrice almeno in data 28.02.2019.

In relazione al paziente la parte attrice allega che il lavoro veniva regolarmente consegnato dopo varie sedute, l'ultima avvenuta il 19.04.2019, ma dopo pochi giorni si è fratturata una ceramica del colletto.

In tal caso, non appare correttamente individuato il giorno della scoperta del vizio dell'opera ricevuta, ma, stante il tenore delle allegazioni attoree, può presumersi che la conoscenza sia avvenuta almeno entro la fine del mese di aprile 2019 (pochi giorni dopo il 19.04.2019).

In relazione alla paziente , la parte attrice allega che il 31.10.2018 la prova struttura è risultata inidonea, l'08.11.2018 la ceramica grezza non scendeva ed era deformata e il 22.11.2018, dopo nuova prova del 15.11.2018, la ceramica grezza è risultata inidonea.

Dunque, per tale paziente può presumersi che la conoscenza del vizio sia avvenuta almeno in data 15.11.2018.

In relazione al paziente la parte attrice allega che il 12.06.2019 la struttura è risultata inidonea e il 21.06.2019 la ceramica era risultata "*alta e grossolana*".

In relazione al paziente la parte attrice allega che i vizi del manufatto sono emersi il 17.01.2019, sicché in tale data può presumersi avvenuta la conoscenza del vizio.

In relazione al paziente la parte attrice allega che l'08.03.2019 la struttura del manufatto è risultata incongrua, il 19.03.2019 la ceramica grezza è risultata "*sbagliata*", il 04.04.2019 l'altezza del manufatto inferiore è risultata eccessiva, il 12.04.2019 la ceramica grezza del manufatto superiore è risultata ancora incongrua.

Dunque, in tal caso, la conoscenza del vizio dei manufatti può ritenersi avvenuta almeno il 12.04.2019.

In relazione alla paziente , la parte attrice allega che alla prova del 26.06.2019 il perno moncone non era entrato e il 02.07.2019 si è constatato che la struttura metallica della corona non entrava.

Dunque, in tal caso la scoperta dei vizi può ritenersi avvenuta almeno in data 02.07.2019.

In relazione al paziente , la parte attrice allega che il 15.02.2019 si è accertato che la struttura del manufatto non entrava perché era corta ai colletti e "*precontattante occlusamente*", il 22.02.2019 la struttura è risultata ancora "*incongrua*" e il 04.03.2019 la ceramizzazione ha evidenziato colletti corti e discromie.

Dunque, in tal caso, può ritenersi che i vizi siano stati scoperti dalla parte attrice almeno in data 04.03.2019.

In relazione alla paziente , la parte attrice allega che il 03.05.2019 la struttura del laboratorio non entrava e il 16.05.2019 la ceramizzazione è risultata "*mal fatta*" e il 13.06.2019 la ceramizzazione è risultata nuovamente "*grossolana*".

Dunque, in tal caso, può ritenersi che i vizi siano stati scoperti dalla parte attrice almeno in data 13.06.2019.

In relazione alla paziente la parte attrice allega che il 28.03.2019 si è constatato che la struttura non entrava e il 12.04.2019 la ceramizzazione è risultata "*grossolana*".

Dunque, in tal caso, può ritenersi che i vizi siano stati scoperti dalla parte attrice almeno in data 12.04.2019.

In relazione alla paziente la parte attrice allega che dopo due mesi dalla consegna della protesi, avvenuta il 17.12.2018, la ceramica si è fratturata e, dopo la consegna di nuovo manufatto, il 06.06.2019 viene consegnato e il giorno successivo si scheggia nuovamente una ceramica.

Dunque, in tal caso, può ritenersi che i vizi siano stati scoperti dalla parte attrice almeno in data 06.06.2019.

Infine, in relazione alla paziente la parte attrice allega il 07.05.2019 è stata provata la struttura e il 14.05.2019 la ceramizzazione grezza e si è constatato che questa "*non chiude*" e che la struttura metallica era deteriorata con irregolarità alla chiusura del colletto e, dopo una nuova consegna, il 23.07.2019 la paziente è risultata avere la corona scheggiata.

Dunque, in tal caso, può ritenersi che i vizi siano stati scoperti dalla parte attrice almeno in data 23.07.2019.

Ciò chiarito, a fronte dell'eccezione di decadenza proposta da parte convenuta, la parte attrice, nella prima memoria istruttoria, ha dichiarato di avere tempestivamente contestato i vizi alla convenuta con lettera del 26.07.2019, affermando altresì di avere promosso la negoziazione assistita per tale lite nei confronti della convenuta in data 01.10.2019.

In ordine alla lettera del 26.07.2019, va osservato che nel fascicolo di parte attrice vi è una comunicazione del 26.07.2019, la quale tuttavia proviene dal difensore di parte convenuta e concerne una intimazione di pagamento dei corrispettivi per i lavori eseguiti (cfr. all. 1 fasc. parte attrice).

In ordine all'invito alla negoziazione assistita (cfr. all. 2 fasc. attrice), anche volendo ritenere che la notificazione di tale atto abbia comportato l'assolvimento dell'onere di denuncia dei vizi ad opera dell'attrice, la denuncia risulterebbe comunque tardiva rispetto al momento in cui i vizi possono ritenersi scoperti, momento individuato per ciascun paziente in precedenza.

La parte attrice per il paziente ha allegato, con la prima memoria istruttoria, di avere denunciato i vizi in data 07.02.2019.

Analogamente, per la paziente la parte attrice, nella prima memoria istruttoria, ha allegato di avere denunciato i vizi alla convenuta in data 13.06.2019; per la paziente ' , la parte attrice ha allegato nella prima memoria istruttoria di avere denunciato i vizi il giorno seguente alla consegna del manufatto, avvenuta il 06.06.2019.

Tuttavia, rispetto ai suddetti casi, la parte attrice non allega in che modo la denuncia sia avvenuta e non vi sono documenti in atti che confermano le allegazioni in esame.

Inoltre, la comunicazione del 20.12.2019 prodotta da parte attrice (cfr. all. 9 fasc. parte attrice) non contiene alcuna contestazione dei vizi.

Per i pazienti , , , , ,

la parte attrice, nella prima memoria istruttoria, ha rilevato che la convenuta avrebbe riconosciuto i vizi, consegnando un nuovo manufatto alla parte attrice, con conseguente irrilevanza della mancata denuncia del vizio.

Nondimeno, va osservato che l'art. 2226 c.c. non prevede il riconoscimento del vizio come causa di esenzione dall'onere di denuncia dei vizi in capo al committente, riconoscimento che assume rilievo nel contratto di compravendita (art. 1495 c.c.), che non ricorre nel caso di specie per stessa prospettazione attorea.

Ad ogni modo, va osservato che, in materia di contratto di compravendita, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che affinché il riconoscimento dei vizi esoneri dall'onere di denuncia, è necessario che da esso possa farsi derivare la presunzione che il venditore avesse acquisito la conoscenza dell'esistenza dei vizi precedentemente alla scadenza utile per la loro denuncia da parte dell'acquirente (cfr. Cass. Civ. n. 6036/2000).

Ebbene, su tale profilo la parte attrice nulla ha dedotto.

Inoltre, la parte attrice non ha comunque fornito adeguata prova che la convenuta abbia riconosciuto l'esistenza dei vizi, non essendo sufficiente la mera allegazione della consegna di nuovi manufatti.

Sul punto, il teste assunto in corso di causa, collaboratrice dello Studio X attore, all'udienza del 26.10.2021 ha riferito che: X1 e X2 si incontrarono nel luglio del 2019 con il compagno della convenuta Y un tale Z, che riconobbe i vizi sui manufatti consegnati dalla convenuta.

Nondimeno, va osservato che il soggetto che avrebbe incontrato i predetti Dottori non è stato compiutamente identificato dal teste, né risulta se lo stesso avesse titolo per agire per conto della convenuta, né il teste ha ricordato il giorno esatto in cui è avvenuto l'incontro, elemento decisivo per la valutazione della eventuale tempestività della denuncia.

Ad ogni modo, quanto riferito dal teste non ha ottenuto alcun solido riscontro probatorio, sicché, stante altresì i rapporti professionali intercorrenti tra il teste e gli attori, deve concludersi che la prova testimoniale assunta non appare sufficiente a dimostrare i fatti narrati.

Dunque, anche lo stesso asserito riconoscimento dei vizi dedotto dagli attori non può ritenersi compiutamente provato.

Alla luce delle considerazioni svolte, va ritenuta fondata l'eccezione preliminare di parte convenuta circa la decadenza della parte attrice dal diritto

al risarcimento del danno, in ragione dell'omessa tempestiva denuncia dei vizi lamentati sui manufatti ricevuti ai sensi dell'art. 2226 c.c.

Ciò importa l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice, con assorbimento di ogni altra questione posta dalle parti per il principio della ragione più liquida.

In conclusione, le domande di parte attrice vanno respinte.

A questo punto va rilevato che la parte attrice con la comparsa conclusionale e con la memoria di replica ha insistito nell'assunzione dei mezzi di prova articolati e non ammessi con l'ordinanza del 12.04.2021 e con quella del 12.12.2022.

Nondimeno, va osservato sul punto che la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione (cfr. Cass. Civ. n. 10767/2022).

In sede di precisazione delle conclusioni, la parte attrice non ha reiterato le istanze istruttorie rigettate in modo specifico, sicché le richieste istruttorie formulate dalla parte in sede di scritti conclusivi vanno ritenute inaccoglibili.

Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia.

P.Q.M.

il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 577/2020 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:

1) respinge le domande proposte da parte attrice;

2) condanna gli attori in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta che si liquidano nella somma di 5.000,00 euro, a titolo di compensi, oltre ad accessori di legge, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.

Grosseto, 05.06.2024

IL GIUDICE

Dott. Valerio Medaglia